



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*";

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*";

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*" (CAD) e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che [...] *le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese [...]* e l'articolo 15 il quale dispone che [...] *le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese [...]*;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*", convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;



VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante *"Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, la sezione IX *"Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative"* che agli articoli da 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"* e, in particolare, il Capo VIII relativo agli aiuti di Stato;

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il *"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata *"Incentivi.gov.it"* per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;

VISTO l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*, il quale prevede che *[...] le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale [...]*;

VISTO il successivo comma 102, del già menzionato articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale dispone che *"dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, concernente *"Regolamento recante modalità attuative e operative"*



degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*”, e, in particolare, l’articolo 1, il quale:

- al comma 1, differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le micro e piccole imprese e per le imprese di medie dimensioni rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 1° ottobre 2025;
- al comma 2, per le medesime imprese di micro, piccole e medie dimensioni, applica la decorrenza per l’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a partire dalla data in cui sorge l’obbligo assicurativo;
- al comma 3, conferma per le grandi imprese il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e stabilisce il termine per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 102, della medesima legge n. 213/2023 a far data dal novantesimo giorno dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*” e, in particolare, l’articolo 8 il quale prevede, tra l’altro, che [...] *la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" [...]*;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante “*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*” e, in particolare, quanto disposto all’articolo 25, rubricato “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*”;

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Presidente del Consiglio dei ministri, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy (DGIND) del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT);

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy*”;

VISTO il decreto 13 febbraio 2025 del Presidente della Repubblica, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 14 marzo 2025 al n. 263, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT al dott. Marco Calabrò, a decorrere dal 17 febbraio 2025;



VISTA la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*" e, in particolare, il Capo III avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa*";

VISTO l'articolo 32 della legge n. 193/2024 e, in particolare, il comma 1 ai sensi del quale, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta agli incubatori e acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative;

VISTO il comma 2 dell'articolo 32 della medesima legge che prevede un contributo nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

VISTO il comma 3 dell'articolo 32 della medesima legge, il quale dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti;

VISTO il comma 4 dell'articolo 32 della medesima legge secondo cui i contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti dal già menzionato regolamento (UE) 2023/2831;

VISTO il decreto interministeriale 26 maggio 2025 recante "*Disposizioni applicative per l'attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d'imposta*" ed in particolare l'articolo 7 che affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore, la gestione amministrativa e tecnica della misura, che comporta, fra gli altri, la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, nonché l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione;

VISTO l'articolo 3, comma 1 della legge del 4 agosto 2016, n. 163 che modifica l'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" il quale dispone, tra l'altro, che [...] *in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della presente legge [...]*;

CONSIDERATO che, in attuazione della previsione di cui all'articolo 32, comma 2, della legge n. 193/2024 e ai fini della regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del citato decreto interministeriale 26 maggio 2025, nello stato di previsione del MIMIT è stato istituito il capitolo di bilancio 7337 "*Credito di imposta in favore di incubatori certificati e acceleratori che investono nel capitale sociale di una start-up innovativa - Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate - fondi di bilancio*" - Programma 11.13 "*Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa*" – Azione "*Promozione delle start up, delle responsabilità sociale e del movimento cooperativo*", assegnato alla DGIND;



VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”;

VISTO il decreto 30 dicembre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*”;

VISTO il decreto 15 gennaio 2025 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy con il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii., si è provveduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 ai responsabili della gestione e, in particolare, all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al decreto 30 dicembre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché delle eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio 2026, al titolare del centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e ai titolari dei Dipartimenti;

VISTO il decreto 23 gennaio 2026 del Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese con il quale, tra le altre, sono assegnate al titolare della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, in termini di residui, competenza e cassa, le risorse finanziarie e le disponibilità dei capitoli di cui al decreto 15 gennaio 2026 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nonché le eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio 2026;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all'articolo 7 del decreto interministeriale 26 maggio 2025, in data 30 ottobre 2025 il MIMIT-DGIND ha sottoscritto con il Soggetto gestore la convenzione per l'affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico in ordine alla “*Gestione e attuazione degli interventi per il contributo relativo al credito d'imposta agli incubatori e acceleratori certificati, di cui all'articolo 32 della legge 16 dicembre 2024, n. 193*” (CUP B58D24000030001, registrazione Organi di controllo n. 383 del 21/11/2025);

TENUTO CONTO che l'articolo 7, comma 2, del già menzionato decreto 26 maggio 2025 dispone che [...] *Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 123/1998, sono riconosciuti entro il limite del 4% delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 [...]*;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal decreto interministeriale 26 maggio 2025 e, in particolare, dall'articolo 8, comma 2, dello stesso;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, riconosciuto nella forma di credito d'imposta, ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2025.



2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità di verifica delle istanze e di comunicazione degli esiti ai soggetti richiedenti, con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta fruibile, fino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
3. Possono beneficiare della misura gli incubatori e gli acceleratori certificati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono valide le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2025.

Articolo 2

(Termini, modalità e procedura per l'accesso al contributo)

1. Possono accedere al contributo, nella forma di credito d'imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati che, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, risultino:
 - a) regolarmente costituiti, attivi e iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012;
 - b) non sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
 - c) non destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.
2. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 184/2025, le istanze di accesso al contributo sono presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it, dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. È causa di inammissibilità dell'istanza, la presentazione delle istanze di accesso al contributo attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente bando.
3. Le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo elettronico, allegato al presente decreto, compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'incubatore o acceleratore richiedente.
4. Ciascuna istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:
 - a) i dati identificativi del richiedente, della start-up innovativa destinataria dell'investimento e, in caso di investimento indiretto o ibrido, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società che investe prevalentemente in start-up innovative;
 - b) l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che si intende effettuare;
 - c) l'importo del credito d'imposta richiesto;



- d) la data prevista per la realizzazione dell'investimento;
 - e) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative di cui al comma 1, lettera b) e c);
 - f) la dichiarazione attestante la stipula di polizze contro calamità naturali ed eventi catastrofici, prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Con il presente decreto è approvato il fac-simile del modulo di istanza (Allegato A), disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 3 **(Procedimento istruttorio)**

1. Invitalia, in qualità di Soggetto gestore, delegato dal Ministero mediante apposita convenzione stipulata in data 30 ottobre 2025, cura l'istruttoria delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dall'anno 2025, per ciascun esercizio finanziario.
2. L'ammissione ai benefici è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 2 del presente decreto e dall'articolo 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2025.
3. Il Soggetto gestore accerta, inoltre, la conformità al massimale di cui al regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti «*de minimis*», tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché quanto previsto all'articolo 18 del decreto legislativo n. 184/2025. L'esito negativo delle verifiche preclude la concessione, anche temporanea, del contributo.
4. Qualora l'incubatore o acceleratore richiedente utilizzi in modo parziale il massimale «*de minimis*» l'importo del credito d'imposta è rideterminato in funzione della capienza residua disponibile.
5. Il Soggetto gestore può richiedere chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione presentata. Il richiedente è tenuto a riscontrare la richiesta entro il termine di dieci giorni dal ricevimento ai sensi della legge n. 241/1990. In caso di mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione disponibile agli atti. In ogni caso, non sono sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identificazione del richiedente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza.
6. Gli esiti dell'istruttoria di cui al presente articolo sono comunicati dal Soggetto gestore all'incubatore o acceleratore richiedente entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, tramite PEC inviata all'indirizzo indicato dal soggetto richiedente nel modulo di istanza di cui all'articolo 2 del presente decreto.
7. Costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dall'incubatore o acceleratore beneficiario a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di cui al comma 6.



Articolo 4

(Concessione del credito d'imposta)

1. Conclusa l'istruttoria di cui all'articolo 3 del presente decreto con esito positivo, la spettanza del contributo è subordinata alla verifica della seguente documentazione:
 - a) certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, attestante l'effettiva realizzazione e l'entità dell'investimento agevolato;
 - b) copia dei bonifici bancari recanti espresso riferimento al decreto interministeriale 26 maggio 2025.
2. Per essere ammissibile, in ogni caso, l'investimento deve essere pertinente e imputabile all'operazione ammessa al contributo, tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, contabilizzabile conformemente alle previsioni di legge applicabili.
3. Sono ammessi investimenti in convertendo purché il bonifico, di cui alla lettera b) del comma 1, rechi in causale "versamento in conto futuro aumento di capitale" ed a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale, come riserva da prestito in convertendo.
4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa, all'indirizzo PEC creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 3 del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine costituisce motivo ostativo al riconoscimento del credito d'imposta.
5. Il Soggetto gestore effettua i controlli amministrativi e le verifiche di cui all'articolo 12 del decreto interministeriale 26 maggio 2025 e, ove applicabile, all'articolo 18 del decreto legislativo n. 184/2025, e trasmette al Ministero l'esito conclusivo dell'istruttoria entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 4.
6. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto gestore, comunica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari ammessi e l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione concesso per ciascun anno, nonché eventuali variazioni o revoche, totali o parziali.
7. Successivamente alla trasmissione di cui al comma 6, il Soggetto gestore provvede alla comunicazione ai richiedenti degli esiti finali della procedura amministrativa e degli importi dei crediti d'imposta riconosciuti, nonché alla gestione di eventuali contraddittori e rinunce.

Articolo 5

(Motivi di esclusione, diniego e revoca del credito d'imposta)

1. È sempre precluso l'accesso al contributo di cui trattasi nei casi richiamati all'articolo 9 del decreto legislativo n. 184/2025.



2. Il credito d'imposta non spetta nei seguenti casi:
 - a) presentazione da parte del richiedente di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b) sopravvenuta liquidazione o sottoposizione del beneficiario a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, ovvero cessazione dell'attività prima del completamento dell'investimento ammesso;
 - c) mancata trasmissione della documentazione entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4;
 - d) in caso di investimento in convertendo, mancata realizzazione dell'aumento di capitale, verificata tramite il controllo dell'avvenuto deposito della delibera di aumento di capitale da parte della start-up innovativa presso il Registro delle imprese;
 - e) accertati inadempimenti agli obblighi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni normative vigenti.
3. Il Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, invia all'impresa richiedente l'esclusione e il diniego motivati dell'istanza con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5. Con riferimento al provvedimento motivato della revoca del contributo si rimanda a quanto disposto agli articoli 11 e 12 del decreto interministeriale 26 maggio 2025 e, ove applicabile, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 184/2025.

Articolo 6

(Fruizione del credito d'imposta)

1. Il soggetto beneficiario può fruire del credito d'imposta in compensazione nei limiti dell'importo indicato nella comunicazione degli esiti finali della procedura di cui all'articolo 4, comma 5, dopo otto giorni dalla medesima comunicazione, e comunque solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento.
2. Il beneficiario indica l'importo del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino al completamento dell'utilizzo.

Articolo 7

(Regolazioni contabili)

1. Ai fini della regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, il Ministero trasferisce le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso, sulla contabilità speciale n. 1778 "AGENZIA ENTRATE - FONDI BILANCIO" aperta presso la Tesoreria dello Stato prima della fruizione del credito d'imposta.

Articolo 8

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 26 maggio 2025.



Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti dal Ministero e dal soggetto gestore nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente decreto è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento (UE) 2016/679 e delle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.
2. I soggetti richiedenti sono tenuti, in sede di presentazione dell'istanza, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy e acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Casalino

Siglato dalla dirigente della div. IV
Paola Picone